

Circolare della Commissione federale delle banche:

Applicabilità ai commercianti di valori mobiliari delle Circ.-CFB concernenti le banche (repertorio II. Circ.-CFB)

(Circolari delle banche e commercianti di valori mobiliari)

del 20 novembre 1997

(Ultima modifica: 29 giugno 2005) (Abrogata dal 1° dicembre 2006)

1. Scopo

La presente circolare regola l'applicabilità delle circolari fondate sulla legge sulle banche che sono classificate nel repertorio II della raccolta di circolari (circolari delle banche) della Commissione federale delle banche ai commercianti di valori mobiliari ai sensi della legislazione sulle borse (art. 2 lett. d e 10 - 19 LBVM; art. 2, 3 e 17 - 53 OBVM). 1

La circolare è classificata sistematicamente nel repertorio III. Borse e commercio di valori mobiliari. 2

2. Principi

Con riserva delle circolari elencate sotto al capitolo 3, tutte le circolari delle banche, in vigore dal 1° gennaio 1998, sono di principio applicabili per analogia ai commercianti di valori mobiliari. 3

Le circolari delle banche rimangono applicabili senza riserva, come in passato, ai commercianti di valori mobiliari che sono nello stesso tempo anche banche ai sensi della legislazione bancaria. Oltre alle disposizioni che impone la legislazione bancaria, i commercianti di valori mobiliari che sono simultaneamente considerati delle banche devono anche rispettare le esigenze supplementari previste dalla legislazione sulle borse. 4

Le circolari delle banche che sono state modificate dopo il 1° gennaio 1998 o che entrano in vigore dopo quella data, determinano direttamente nella rispettiva circolare la loro applicabilità ai commercianti di valori mobiliari che non hanno lo status di banca. 5

3. Eccezioni

Le seguenti circolari delle banche non sono applicabili, o sono applicabili solo parzialmente, ai commercianti di valori mobiliari senza status di banca:

3.1. Circ.-CFB 72/1 “Banchieri privati: Appello pubblico” (14 settembre 1972)

La circolare è indirizzata a banchieri privati che non fanno appello al pubblico per ricevere dei fondi di terzi. Le questioni di delimitazione che vi sono regolate non concernono i commercianti di valori mobiliari senza status di banca. 6

3.2. Circ.-CFB 93/1 “Legge sulle banche / diritto azionario” (25 agosto 1993)

La circolare prende posizione sul rapporto che esiste tra le disposizioni che regolano la stessa materia nella legge sulle banche e del diritto azionario rivisto del 4 ottobre 1991. La legge sulle borse prevale sul diritto azionario, di principio, in quanto anch'essa è legge speciale (lex specialis) e inoltre anche legge posteriore (lex posterior). I principi della Circ.-CFB 93/1 nm. 1 a 6 possono quindi essere applicati in maniera analoga nella misura in cui una tale applicazione abbia un senso e sia opportuna. 7

I seguenti nm. della Circ.-CFB 93/1, invece, non sono direttamente applicabili ai commercianti di valori mobiliari senza status di banca, organizzati sotto forma di società anonime:

Nm. 22: Siccome la legge sulle borse non conosce delle disposizioni analoghe all'art. 5 LBCR, ai commercianti di valori mobiliari senza status di banca si applica quindi l'art. 671 CO per quanto concerne l'assegnazione alle riserve. **9**

Nm 37: A differenza della legge sulle banche la legge sulle borse non conosce delle disposizioni particolari in materia di responsabilità. Per i commercianti di valori mobiliari senza status di banca valgono perciò senza riserva gli art. 752 a 761 CO. **10**

Nm 38: Rimangono riservate le ulteriori modifiche della legislazione sulle borse che prevalgono. **11**

3.3. Circ.-CFB 86/1 "Fondi di previdenza" (6 maggio 1986)

I commercianti di valori mobiliari senza status di banca non hanno il diritto di accettare dei fondi depositati nell'ambito delle convenzioni di previdenza vincolate del terzo pilastro (OPP 3). **12**

4. Entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1998 **13**

Data dell'entrata in vigore delle abrogazioni (nm. 5, 14, 15, 16): 1° gennaio 2006 **14**

Basi legali:

- LBVM: art. 2 lett. d e art. 10 - 19
- OBVM: art. 2, art. 3 e art. 17 - 53
- OBVM-CFB: art. 8